

Il conto corrente cointestato: disponibilità del totale o *pro quota*? Le implicazioni nel reato di appropriazione indebita.

di **Corrado Ferriani**

Sommario: Premessa. – **1.** Introduzione: cos'è il conto corrente cointestato. – **2.** Il reato di appropriazione indebita: cosa si intende per disponibilità. – **3.** Applicabilità del reato in esame in caso di conto corrente cointestato.

Nella prassi, è ormai pratica diffusa l'apertura di un conto corrente cointestato che può trarre la propria origine sia da rapporti parentali (come, ad es. due coniugi, un padre e un figlio, etc.), sia da ragioni differenti (si veda l'ipotesi dell'apertura di un c/c in comune per sostenere congiuntamente delle spese o un investimento). Per la sua particolare utilità, tale pratica ha trovato grande diffusione negli ultimi anni: come sovente accade, tuttavia, sono state messe in luce alcune problematiche applicative.

Una delle principali inerisce alla disponibilità delle somme contenute nel conto corrente: si tratta, invero, di una titolarità totale o *pro quota*?

Tale quesito assume evidente rilevanza, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 34551/2023 - che ritiene corretto il sequestro ai fini della confisca dell'intero saldo di c/c di cui il delegato ha la disponibilità - in relazione all'eventuale configurazione del reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 del codice penale, in cui si potrebbe incorrere in caso di titolarità *pro quota*.

1. Introduzione: cos'è il conto corrente cointestato

Il conto corrente è un contratto concluso tra due soggetti, di cui uno è un istituto di credito. Solitamente stipulato tra due sole parti, tale assunto trova eccezione nel caso in cui siano due o più le persone che sottoscrivono il contratto di conto corrente con l'istituto. In questo caso, è difatti possibile parlare di cointestazione, con ciò rendendosi applicabile la disciplina di cui all'art. 1854 c.c..

In particolare, la norma sopracitata, rubricata "*Conto corrente intestato a più persone*", stabilisce che "*nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto*".

L'art. 1854 c.c. regola l'istituto del c/c cointestato, stabilendo il regime di solidarietà attiva e passiva fra i correntisti, i quali diventano titolari delle

somme ivi contenute, indipendentemente dall'origine dell'immissione del denaro (cointestatari o terzi)¹.

Secondo il senso letterale dell'art. 1854 c.c., il contratto di conto corrente cointestato può prevedere due distinte ipotesi, che, nella prassi, sono in realtà tre:

1. i cointestatari hanno la facoltà di compiere operazioni soltanto congiuntamente, ed in tal caso si parla di "contratto a firma congiunta", essendo necessario per l'adempimento di qualsiasi operazione il consenso e la firma di tutti gli intestatari;
2. i cointestatari hanno la facoltà di compiere operazioni anche separatamente, ed in tal caso si parla di "contratto a firma disgiunta", essendo possibile per ogni intestatario agire senza il consenso e la firma degli altri intestatari;
3. i cointestatari hanno la facoltà di compiere alcune operazioni soltanto congiuntamente (solitamente quelle di maggior rilievo), mentre possono adempiere alle altre disgiuntamente, ed in tal caso il conto corrente avrà una *natura ibrida*.

La diretta conclusione è che si può parlare di solidarietà attiva solo nell'ipotesi di conto corrente a firma disgiunta, come conferma la costante giurisprudenza di legittimità, tantoché un atto dispositivo sul conto corrente compiuto dal singolo cointestatario non è produttivo di effetti se non è data prova di una clausola contrattuale in tal senso o del consenso, anche successivo, degli altri titolari del c/c².

¹ "La cointestazione di un conto corrente vale a rendere solidale il credito o il debito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore dell'uno, dell'altro o di entrambi; ne deriva, per effetto del principio di solidarietà attiva, che la Banca è pienamente legittimata a compensare il saldo attivo presente su un conto corrente cointestato, con il debito di uno dei cointestatari presente su altro rapporto o conto, facendo applicazione dell' art. 1853 c.c.", Corte appello di Ancona, 28/06/2019, n. 1084.

² "In caso di cointestazione del deposito bancario di titoli (nella specie, appartenenti a coniugi), ove non vi sia, o non sia provata, una clausola contrattuale che dia facoltà al singolo di operare separatamente sul conto, è chi invoca gli effetti dell'atto individuale di disposizione ad avere l'onere di dimostrare che esso è riferibile anche agli altri intestatari o che, comunque, costoro lo hanno approvato, trattandosi altrimenti di un atto di per sé privo della possibilità di produrre effetti; infatti, il disposto dell'art. 1854 c.c., riguardante il conto corrente, ma analogicamente applicabile anche ai conti di deposito titoli, considera i relativi contitolari creditori o debitori solidali dei saldi, se è prevista la facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente, facoltà che non può essere però presunta per il sol fatto che il conto risulti intestato a più persone, anche perché il titolo per fondare una solidarietà attiva deve essere inequivocamente convenzionale e quindi, in mancanza, le singole operazioni individuali non risultano efficaci se non attuate con il consenso, che non può essere

In altre parole, i cointestatari sono entrambi titolari – e quindi proprietari – della somma che giace all'interno del conto corrente, e la vastità delle operazioni che possono compiere cambia in base alla tipologia di contratto di conto corrente stipulato *ab origine*: non è infatti permesso trasformare in cointestato un c/c personale in un momento successivo all'apertura (ed è solitamente in tale sede che le parti stabiliscono i rispettivi poteri).

Non solo. La cointestazione del conto non è revocabile, essendo un contratto esistente non fra le stesse parti, ma fra i contitolari e l'istituto di credito. Da ciò consegue che per far venir meno la contitolarità è necessario chiudere il conto corrente – in caso di firma congiunta, è necessaria la manifestazione di volontà di entrambi gli intestatari, mentre nel caso di firma disgiunta necessaria è la volontà di uno solo di essi.

Entrando ora nel merito della divisione delle somme contenute all'interno del conto corrente, ogni cointestatario si presume titolare *pro quota*³. Invero, le somme depositate su un conto corrente cointestato si presumono in comproprietà per quote uguali, sino a prova contraria. In base alla presunzione di uguaglianza delle quote, pertanto, se i cointestatari sono due, ciascun correntista si presume titolare della metà delle somme contenute all'interno del conto corrente, se, invece, sono tre, si presume titolare di un terzo, e così via.

L'eventuale prova contraria dovrà essere fornita dalla parte che ritiene tale presunzione non operante nel caso concreto, tramite qualsiasi mezzo – come le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - dimostrando,

presunto, di tutti i cointestatari; inoltre, l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 d.lg. 1° settembre 1993 n. 385, preclude il rinvenimento della menzionata clausola dal mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.", Cassazione civile sez. I, 01/10/2012, n.16671.

³ *"Nel contratto di conto corrente bancario, le somme depositate su un conto cointestato si presumono in comproprietà per quote uguali. Per vincere tale presunzione, è necessaria la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei cointestatari. Invece, non è sufficiente dimostrare di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro, in quanto la cointestazione rende solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i contitolari."*, Tribunale di Pisa, sez. I, 30/01/2023, n. 155.

"Le somme depositate su un conto corrente cointestato si presumono in comproprietà per quote uguali. Per vincere tale presunzione non è sufficiente dimostrare di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro, valendo la cointestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i contitolari, ma è necessaria la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei cointestatari." Tribunale, Milano, sez. V, 24/01/2022, n. 487.

ad esempio, l'accredito dello stipendio, della pensione, o di una quota ereditaria entrata nella sfera patrimoniale di un cointestatario.

Nell'ipotesi, invece, di morte di uno dei cointestatari del conto, nonostante la situazione cambi in base alla presenza di firma congiunta o meno, in entrambi i casi, solo la quota di denaro appartenente al cointestatario defunto cade in successione. Più nello specifico, :

1. se il c/c cointestato è a firma congiunta, a seguito del decesso di uno dei contitolari, né i cointestatari superstiti né gli eredi del cointestatario defunto possono effettuare operazioni sullo stesso fino al completamento della procedura di successione;
2. nel caso, invece, di decesso di uno dei contitolari di un c/c cointestato a firma disgiunta l'altro correntista che rimane in vita ha piena autonomia dispositiva. Se però fino a qualche anno fa nessun dubbio sorgeva in merito a tale disposizione, successivamente alla ordinanza della Sezione II della Corte di Cassazione Civile n. 7862/2021, non è più così. Invero - mentre secondo l'orientamento precedente il cointestatario superstite aveva sì piena libertà di azione sul conto, ma trovava limite nella quota di propria spettanza - oggi, successivamente a tale pronuncia, la Suprema Corte ha esteso gli effetti della solidarietà attiva, intendendo con ciò la possibilità per il cointestatario non deceduto di esigere dalla banca l'intera prestazione.

Tale tesi pare condivisibile, in virtù del concetto di contitolarità proprio del caso concreto, secondo il quale non si è proprietari solamente di una parte del bene, ma della totalità dello stesso. Difatti, in tal caso sulla banca graverebbe l'obbligo - derivante dal contratto di conto corrente cointestato a firma disgiunta - di continuare a consentire al singolo correntista, anche a seguito del decesso dell'altro, un pieno potere di disposizione, che si traduce nella possibilità di prelevare, legittimamente, perfino l'intera giacenza del conto. Un eventuale impedimento da parte dell'istituto di credito risulterebbe pregiudizievole nei confronti del cointestatario, non avendo la banca alcun titolo per limitare tale facoltà, proprio in virtù della firma disgiunta⁴. Ciò non toglie, ovviamente, la caduta in successione della quota di spettanza degli eredi, ma, in tal caso, l'istituto di credito può considerarsi liberato nei loro confronti per quanto oggetto di disposizione da parte del

⁴ Si sottolinea, inoltre, che l'eventuale intero prelievo, o comunque il prelievo di una quota superiore a quella che dovrebbe essere di spettanza del cointestatario, non potrà comportare, nella non remota ipotesi in cui sia uno dei chiamati all'eredità, l'accettazione tacita della stessa, in quanto l'attività dispositiva da lui compiuta si esplica nell'esercizio di un proprio diritto scaturente dal contratto di conto corrente.

cointestatario non deceduto, a cui spetterà la restituzione di quanto di competenza degli eredi⁵.

Concettualmente diversa dal conto corrente cointestato e portatrice di problematiche assai differenti è, invece, la delega, di cui si farà qui solamente un breve e comparativo cenno.

Diversamente dall'ipotesi di c/c cointestato, in caso di morte del delegato, le somme contenute nel conto non cadono in successione e, a differenza del cointestatario, il delegato non ha alcuna facoltà – salvo che non sia espressa in delega – di chiuderlo di sua sponte.

Inoltre, colui che viene delegato dal titolare del conto corrente non è proprietario di quanto ivi contenuto, dato che la delega non comporta alcun trasferimento di denaro in sua proprietà, ma permette al legittimato di compiere solo e soltanto le operazioni indicate all'interno della stessa, tantoché il mancato rispetto dei limiti stabiliti può comportare la commissione di reati quali l'appropriazione indebita o il furto aggravato⁶.

2. Il reato di appropriazione indebita: cosa si intende per disponibilità.

A norma dell'art. 646 c.p., è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa chiunque si appropria di denaro o di cosa mobile altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso, al fine di trarre un ingiusto profitto per sé o per altri.

In sostanza, l'articolo citato punisce chiunque, tramite la cd. *interversio possessionis*⁷, al fine di ottenere un profitto che è di natura patrimoniale (secondo la dottrina maggioritaria), si appropria di un bene di cui ha la disponibilità.

Il bene giuridico tutelato dal reato di appropriazione indebita, oltre – naturalmente - al diritto di proprietà, è il rapporto fiduciario alla base della relazione tra il proprietario e il soggetto che ha avuto, proprio in ragione di tale fiducia, la disponibilità del bene oggetto di appropriazione.

⁵ Gli eredi, nel caso in cui il cointestatario non deceduto abbia prelevato l'intero importo non potranno agire contro la banca, in quanto mancanti di idoneo titolo, ma potranno esclusivamente rivalersi contro il cointestatario che abbia ritirato la somma di loro spettanza.

⁶ "Risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, il funzionario di banca che disponga del denaro depositato sul conto corrente, in assenza di delega del correntista alla gestione delle somme o senza il rispetto dei vincoli derivanti da tali deleghe." Cassazione penale, sez. II, 03/11/2022, n. 2098

⁷ Per *interversio possessionis* si intende un cambiamento del comportamento del soggetto attivo del reato che mostra in modo non equivoco di trattare la cosa come propria, tramite, ad esempio, atti quali la consumazione, la ritenzione e la distrazione della cosa. Fondamentale è quindi l'*animus* con il quale l'agente si rapporta alla cosa in suo possesso, non più come semplice possessore ma come, appunto, proprietario.

Presupposto necessario per l'integrazione del reato in esame è il requisito dell'altruità della cosa mobile: pertanto, mentre il proprietario non può mai rientrare tra soggetti attivi, diverso è il caso dei compossessori, dei coeredi e dei soci⁸. Difatti, il proprietario di un bene, può al massimo, distrarlo dai fini cui è preposto, ma certamente non se ne può appropriare, in quanto il bene si trova già nella di lui sfera giuridica.

La disponibilità è ciò che, infatti, differenzia la fattispecie *de quo* dal reato di furto *ex art. 624 c.p.*, e all'appropriazione indebita con riferimento al c.d. possesso sprangato⁹, ed è elemento caratterizzante la fattispecie in esame sotto molteplici aspetti.

Ai fini della configurabilità del reato di furto piuttosto che di quello di appropriazione indebita, afferma la Corte di Cassazione, ciò che rileva è l'indagine circa il potere di disponibilità sul bene da parte dell'agente: se questo sussiste, infatti, il mancato rispetto dei limiti in ordine all'utilizzabilità della cosa integra il reato di appropriazione indebita; in caso contrario, è configurabile il reato di furto¹⁰.

Il concetto di disponibilità penalmente inteso, però, non coincide con quello di stampo civilistico. Invero, la giurisprudenza di legittimità non la fa corrispondere alla nozione di proprietà, ma a quella di possesso. Sul punto, la Suprema Corte, richiamando autorevole e consolidata giurisprudenza¹¹, ha ribadito cosa si intende per disponibilità anche con una recente sentenza: *"con tale locuzione, la legge ha inteso indubbiamente designare la relazione effettuale del condannato col bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene stesso. La disponibilità coincide, cioè, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato: e se ad una di tali categorie vuoi farsi proprio riferimento, il richiamo più appropriato risulta essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 c.c."* (Cassazione penale, sez. III, n. 4887/2018).

La legge penale, con il concetto di disponibilità, ha pertanto inteso designare la relazione di fatto tra soggetto agente e bene - in forza della quale egli può determinarne autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento - ma rimane comunque in capo al giudice l'onere di valutare la disponibilità effettiva del bene nel caso concreto.

⁸ Dubbi sorgono in caso di comproprietà, ma la questione sarà analizzata al punto 3.

⁹ Per possesso sprangato si intende quanto una cosa mobile, nella disponibilità di un soggetto, è contenuta in un involucro chiuso.

¹⁰ Cassazione penale, sez. V, 25/09/2020, n. 33105.

¹¹ Cassazione penale, Sez. I, n. 11732 del 09/03/2005 - dep. 24/03/2005, De Masi ed altro, Rv. 231390.

Quanto finora affermato in relazione al concetto di disponibilità crea una frattura di non poco conto fra l'istituto del conto corrente cointestato e la configurazione del reato di cui all'art. 646 c.p., specialmente in considerazione della spettanza *pro quota* (o totale?) delle somme ivi contenute.

3. Applicabilità del reato in esame in caso di conto corrente cointestato.

Per giurisprudenza costante, *"è configurabile il delitto di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario, il quale, pur se con la facoltà a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso (espreso o tacito) degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota da considerarsi di sua pertinenza"*¹².

Secondo la Suprema Corte, in altre parole, nell'ipotesi di c/c a firma disgiunta¹³, il delitto *de quo* si configurerebbe nell'ipotesi in cui taluno disponga del denaro contenuto in un c/c cointestato in modo eccedente a quanto di sua spettanza, senza il consenso degli altri cointestatari.

L'aver disposto in misura eccedente la propria quota di spettanza, può davvero configurare il delitto in esame?

Nei conti correnti cointestati, è necessario distinguere fra i rapporti interni tra i correntisti e i rapporti esterni con la banca. Mentre questi ultimi sono regolati dall'art. 1854 c.c., i primi trovano la propria disciplina nell'art. 1298 comma 2 c.c., pertanto, se uno di loro preleva tutta la giacenza avrà l'onere di restituire all'altro una somma pari alla quota di sua competenza contenuta al suo interno e illegittimamente prelevata. Benché, infatti, il cointestatario del conto bancario ha piena autonomia dispositiva delle somme al suo interno, secondo la concorde giurisprudenza di stampo civilistico nei rapporti interni, *"non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza"*¹⁴.

Di fondamentale rilievo è anche il primo comma dell'art. 1298 c.c., della cui disposizione non può farsi a meno in un'analisi sistematica¹⁵. Il conto corrente bancario cointestato a firma disgiunta non può considerarsi contratto

¹² Cassazione penale, sez. II, 20/06/2014, n. 29019

¹³ Fuor di dubbio che tale ipotesi non può configurarsi nel caso di conto corrente a firma congiunta, in quanto – come precedentemente detto – per il compimento delle operazioni è necessario il consenso di tutti i correntisti.

¹⁴ La Corte di legittimità è sul punto concorde: vedasi fra le altre Cass. civile, n. 26991/2013; Cass. civile, n. 77/2018.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 1298 c.c. comma 1, *"nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi"*.

nell'interesse esclusivo di alcuno dei contitolari dello stesso ai sensi del comma in esame. Ciò, infatti, contrasterebbe con la funzione del contratto di conto corrente bancario, il quale è finalizzato all'espletamento del servizio di cassa in favore di tutti i contitolari, i quali possono liberamente disporre del saldo attivo.

Invero, qualsiasi limitazione a tale assunto si rivelerebbe in contrasto con la *ratio* dell'istituto, il quale, come ricorda la giurisprudenza¹⁶, è finalizzato all'espletamento del servizio di cassa in favore – dunque nell'interesse – di tutti i contitolari.

Chiara quindi risulta il contrasto tra giurisprudenza civile e giurisprudenza penale.

Da un punto di vista prettamente penalistico, si ricorda, disporre in proprio favore di una somma superiore alla quota di propria spettanza contenuta all'interno di un conto corrente cointestato sottopone il correntista alla possibile incriminazione per il reato di appropriazione indebita, anche se ciò è in aperto contratto sia col concetto di disponibilità del bene penalmente intesa sia con la giurisprudenza sopracitata di matrice civilistica.

Si proceda con ordine.

In punto sulla disponibilità dei beni contenuti nel conto corrente, tale concetto abbraccia la definizione civilistica di possesso, tantoché per la configurazione del reato di appropriazione indebita è richiesta l'*interversio possessionis*. Nel caso di contitolarità, però, il correntista non è un mero possessore – come può essere, invece, un delegato – delle somme contenute all'interno del conto, ma esercita sulle stesse, nella loro totalità, il proprio diritto di proprietà. Il cointestatario non si comporta come se fosse proprietario di quelle somme, lo è. La disponibilità, in tal caso, non coincide con la signoria di fatto sulla *res* - come richiede la consolidata giurisprudenza per la configurazione del reato *de quo* - ma con il diritto del proprietario di disporre liberamente ed in piena autonomia di quanto di sua proprietà.

Inoltre, come è possibile che un comportamento permesso a livello civilistico sia penalmente punito? L'ordinanza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione Civile precedentemente citata¹⁷ permette al cointestatario non deceduto di esigere dalla banca non solo quanto lui spettante *pro quota*, bensì l'intera prestazione.

¹⁶ Cass. civile n. 886/2004 e n. 19035/2006. Nonostante alcuni correttivi successivamente posti, nessuna delle più recenti sentenze ha contrastato quanto affermato in tema di funzione del c/c cointestato.

¹⁷ Corte di Cassazione, Sez. II, ordinanza n. 7862/2021.

Invero, la recente giurisprudenza civile – sia di legittimità che di merito¹⁸ – è concorde nel ritenere che la divisione *pro quota* e le pretese che i correntisti possono vicendevolmente reclamare hanno rilevanza solo per quanto riguarda i rapporti interni fra gli stessi, non rilevando in quelli esterni, tanto è che nessun altro correntista può agire nei confronti dell'istituto di credito.

¹⁸ *"La cointestazione di un conto corrente fra diverse persone attribuisce ad ognuna di esse - nei rapporti interni - a norma dell'art. 1298, co. 2, cod. civ., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto stesso, i quali si dividono in quote uguali soltanto ove non risulti in maniera diversa; ne consegue che, qualora il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei correntisti, si deve escludere che-nei rapporti interni- l'altro possa avanzare diritti su di esso."* Corte appello, Palermo, sez. I, 03/05/2023, n. 855.

"Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'articolo 1854 del codice civile, riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'articolo 1298, comma 2, del codice civile, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto. Trattasi di una presunzione legale iuris tantum - quale quelle di cui all'articolo 1298, comma 2, del codice civile - poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatori, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (in ipotesi si potrebbe verificare il caso che uno dei cointestatori, per ragioni di difficoltà personali degli altri formali contitolari - come nel caso di malattia a carattere temporaneo o permanente - ovvero logistiche - come nell'ipotesi in cui risieda in località diversa da quella ove è stato acceso il rapporto bancario - provveda al versamento di somme appartenenti in esclusiva all'altro cointestatario)." Cassazione civile sez. II, 14/09/2022, n.27069

"Nel conto corrente bancario cointestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell' art. 1854 c.c., in virtù del quale debito e credito si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove, ad esempio, il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo." Cassazione civile, sez. II, 27/07/2022, n. 23403.

Pertanto, benché sia corretto che il cointestatario con firma disgiunta non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, ciò non toglie che l'atto da lui compiuto sia penalmente legittimo, non avendo luogo in alcun caso quell'*interversio possessionis* richiesta dall'art. 646 c.p.

In conclusione, il cointestatario di un conto corrente a firma disgiunta non pare essere soggetto all'applicazione dell'art. 646 c.p. non solo nel caso in cui disponga, in proprio favore, della somma depositata all'interno del conto corrente in misura eccedente la quota di propria spettanza, ma – in virtù delle pronunce di stampo civilistico – anche nell'ipotesi in cui abbia disposto tutto quanto ivi contenuto. Sarà poi la sede civile quella preposta per ogni legittima rimostranza da parte dell'altro/i cointestatario/i o dei di lui/loro eredi, non assumendo alcun rilievo penalistico il comportamento in esame. In altre parole, il cointestatario non si è appropriato di alcunché, in quanto già titolare del totale delle somme contenute all'interno del conto comune, potendone liberamente disporre.

La condotta che il correntista porrebbe in essere, tuttalpiù, è qualificabile non come appropriazione, bensì come distrazione, che implica una destinazione impropria rispetto all'utilizzo per cui la stessa era prefissata. Un comportamento, questo, che non configura l'illecito penale qui esaminato.